

Ricercatori stranieri (provenienti da paesi terzi) – richiesta di “nulla osta per ricerca scientifica” allo Sportello Unico per l’Immigrazione

Ai sensi del il D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998, successivamente modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 17 del 9 gennaio 2008, i responsabili delle strutture di ricerca in procinto di accogliere ricercatori stranieri dovranno inviare una richiesta di avvio della procedura per il rilascio del “nulla osta per ricerca scientifica” presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione all’Ufficio Relazioni Internazionali allegando:

- la convenzione di accoglienza debitamente compilata e firmata dal ricercatore;
- copia dell’atto che lega il ricercatore alla struttura di ricerca (borsa di studio, assegno di ricerca, cocopro, altro), da cui si evincano il titolo, la data di approvazione da parte della struttura di ricerca e le date di inizio e di fine del progetto di ricerca;
- fotocopia del passaporto del ricercatore;
- una marca da bollo da € 14,62;
- breve CV del ricercatore;
- dichiarazione relativa alla sistemazione alloggiativa del ricercatore.

I requisiti per l’avvio della procedura sono:

- un periodo di soggiorno superiore a tre mesi;
- il possesso di un titolo di studio superiore, che nel paese dove è stato conseguito dia accesso a programmi di dottorato.